

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. 510

Adozione linee di indirizzo in tema di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale e del Servizio Amministrazione del personale, di concerto con la Sezione Organizzazione e formazione del personale, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e al Personale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di procedere alla definizione e conseguente adozione di linee di indirizzo per l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, come di seguito riportate:
 - a) il ricorso al trattenimento in servizio, la determinazione della percentuale in cui applicare l'istituto rispetto alle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la individuazione delle aree giuridiche di inquadramento del personale coinvolte sono definiti annualmente dall'Amministrazione in sede di adozione/aggiornamento del *Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale* all'interno del P.I.A.O.; relativamente al 2026, il trattenimento in servizio è ammesso nella misura del 10 per cento delle facoltà assunzionali previste dal P.I.A.O., adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1700 del 10 novembre 2025, e corrispondente a quattro unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
 - b) di dare atto che, in sede di prima applicazione, ai fini della quantificazione delle unità da trattenere in servizio di spettanza del Consiglio Regionale, si terrà conto di quanto disposto con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 3 marzo 2026, che ha previsto, per l'anno 2026, il trattenimento in servizio di una unità di personale inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

- c) di prevedere che, in sede di prima applicazione, le eventuali risorse residue, non utilizzate per il trattenimento in servizio del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, potranno essere destinate all'attivazione della misura in parola nei confronti del personale inquadrato nell'Area degli Istruttori;
 - d) l'attivazione dell'istituto è ammessa al solo fine di svolgere attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti che non potrebbero essere diversamente erogate; ovvero, di assicurare esigenze funzionali non diversamente assolvibili, che presuppongono il possesso di competenze di elevata qualificazione e specializzazione;
 - e) la durata del trattenimento in servizio è determinata in misura congrua rispetto all'esigenza organizzativa o funzionale sottesa e, comunque, non può essere superiore ad un anno, salva eventuale proroga in presenza di condizioni eccezionali ed improcrastinabili;
 - f) la presentazione della proposta motivata di trattenimento in servizio del personale individuato spetta al Direttore del Dipartimento ovvero al Responsabile della Struttura apicale equiparata di relativa appartenenza;
 - g) nell'ipotesi in cui le proposte di trattenimento in servizio presentate eccedano il limite di cui alla precedente lettera a), spetta al Coordinamento dei Dipartimenti, di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., stabilire, attraverso una adeguata valutazione comparativa delle esigenze organizzative e funzionali sottese, quale sia il personale per il quale acquisire la disponibilità al trattenimento in servizio;
- 2) di dare mandato alla Sezione Personale di predisporre, nel rispetto delle linee di indirizzo innanzi formulate e di concerto con la Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale della Puglia, la disciplina di dettaglio per l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio al fine di definire i requisiti di merito necessari per accedere all'istituto e la procedura per l'individuazione del personale da trattenere;
 - 3) di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla modifica del *Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale* allegato al P.I.A.O., adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1700 del 10 novembre 2025;
 - 4) di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture della Giunta Regionale e al Consiglio Regionale della Puglia;
 - 5) di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali rappresentative dell'Area Dirigenza e del Comparto Funzioni Locali, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché al Comitato Unico di Garanzia;
 - 6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: *Adozione linee di indirizzo in tema di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.*

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2016, n. 1500, avente ad oggetto *“Preso d’atto del verbale recante l’individuazione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale”*;
- l’art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, il quale ha stabilito che i limiti ordinamentali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si intendono elevati, qualora inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;
- l’art. 1, comma 165, della predetta legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha introdotto una nuova tipologia di trattenimento in servizio, applicabile a discrezione delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di precisi parametri normativi;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottata in data 20/01/2025, recante *“Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo , comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 1700 recante *“Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 della Regione Puglia. Adozione.”*.

Dato atto che:

- l’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto che *“le pubbliche amministrazioni [...], anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi [...]. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle [predette] esigenze organizzative [...] e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.”*;
- la successiva Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20/01/2025 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi e ai limiti applicativi dell’istituto del trattenimento in servizio, rinviando alle singole amministrazioni,

“nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa”, la valutazione della sussistenza e dimensione delle esigenze funzionali, la determinazione della relativa durata e la indicazione dei criteri e della procedura ai fini dell’applicazione di tale misura; la definizione di suddetti requisiti sostanziali e procedurali riveste carattere propedeutico alla concreta individuazione del personale a cui richiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio;

- la disposizione normativa, come chiarito dalle indicazioni applicative ministeriali, prevede che l’Amministrazione, che decide di applicare il trattenimento in servizio, individui il personale interessato e ne acquisisca la disponibilità, non ricorrendo l’obbligo di espletare alcuna procedura di interpello; ne consegue che i dipendenti non hanno alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio, né possono autonomamente presentare richieste/istanze in tal senso;

- il trattenimento in servizio presuppone il possesso da parte del dipendente di requisiti di merito che, come chiarito nella richiamata direttiva ministeriale, si sostanziano nel conseguimento di una valutazione della performance ottima o eccellente;

- la disponibilità del dipendente è acquisita prima della data di cessazione dal servizio, come risultante dal provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, e in modo da assicurare che il trattenimento operi senza soluzione di continuità tra l’ultimo giorno di servizio e del dipendente disponibile e la prosecuzione dell’attività lavorativa;

Considerato che:

- nell’ambito dell’Allegato A5 al P.I.A.O., recante “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*”, adottato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 1700, l’Amministrazione regionale ha previsto che l’eventuale applicazione del nuovo istituto del trattenimento in servizio, previa adozione della relativa disciplina di dettaglio, riguardi esclusivamente il personale di comparto appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

- in ogni caso, l’attivazione dell’istituto in parola deve avvenire nel rispetto del limite legale del 10 per cento delle capacità assunzionali il cui costo è stato quantificato per l’anno 2026, all’interno del citato Allegato A5 al P.I.A.O. 2026-2028, nella misura di euro 1.634.571,75;

- ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024 e come precisato nel *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*, l’applicazione del trattenimento in servizio comporta la corrispondente riduzione del programma assunzionale;

Rilevato che:

- nell’ambito dell’azione amministrativa della Regione Puglia, considerata, altresì, l’attuale fase di ricambio generazionale tutt’ora in corso, si rende necessario assicurare il presidio di funzioni strategiche anche attraverso l’affiancamento ai nuovi assunti di personale già in possesso di un adeguato e qualificato bagaglio esperienziale;

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 3 marzo 2026, il Consiglio Regionale della Puglia ha formulato “*l’indirizzo teso ad un’applicazione in via sperimentale* [del

trattenimento in servizio] per n. 1 (una) unità di personale in servizio presso il Consiglio Regionale, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per la durata di un anno, dando atto, ai fini dell'osservanza dei criteri e dei limiti previsti dalla misura in argomento, che il trattenimento del personale individuato insiste sulla capacità assunzionale come quantificata dalle competenti strutture della Giunta regionale, con corrispondente riduzione delle assunzioni previste e fino a concorrenza della quota parte spettante al Consiglio Regionale”;

- l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, come ribadito nel P.I.A.O., presuppone la preventiva approvazione della relativa disciplina regionale di dettaglio nel rispetto dei parametri stabiliti dal citato art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

- con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 30/03/2026 e acquisita al prot. n. 173357/2026, il Consiglio Regionale della Puglia ha rappresentato l'opportunità di una definizione concertata della disciplina di dettaglio per l'applicazione della suddetta misura, anche nel rispetto del vigente quadro normativo concernente le modalità amministrativo-gestionali di attuazione dell'autonomia del Consiglio Regionale.

Dato atto, altresì, che:

ai sensi dell'art. 4, comma 5 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali e dell'art. 4, comma 5 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Dirigenza, entrambi sottoscritti in data 23/06/2026, si è provveduto a fornire l'informativa ai soggetti sindacali, a cui ha fatto seguito il prescritto incontro di approfondimento in data 31/03/2026 e in data 14/04/2026.

Tanto premesso e considerato, si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto, ai fini dell'attivazione del trattenimento in servizio, per formulare linee di indirizzo per la predisposizione di una disciplina regionale di dettaglio che, nel rispetto dei parametri normativi contenuti nel citato art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024 e nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, definisca i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della suddetta misura e stabilisca le modalità di individuazione del personale al quale richiedere la disponibilità al trattenimento in servizio.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti valutazione di impatto di genere: POSITIVO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di procedere alla definizione e conseguente adozione di linee di indirizzo per l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, come di seguito riportate:
 - a) il ricorso al trattenimento in servizio, la determinazione della percentuale in cui applicare l'istituto rispetto alle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la individuazione delle aree giuridiche di inquadramento del personale coinvolte sono definiti annualmente dall'Amministrazione in sede di adozione/aggiornamento del *Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale* all'interno del P.I.A.O.; relativamente al 2026, il trattenimento in servizio è ammesso nella misura del 10 per cento delle facoltà assunzionali previste dal P.I.A.O., adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1700 del 10 novembre 2025, e corrispondente a quattro unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
 - b) di dare atto che, in sede di prima applicazione, ai fini della quantificazione delle unità da trattenere in servizio di spettanza del Consiglio Regionale, si terrà conto di quanto disposto con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 3 marzo 2026, che ha previsto, per l'anno 2026, il trattenimento in servizio di una unità di personale inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
 - c) di prevedere che, in sede di prima applicazione, le eventuali risorse residue, non utilizzate per il trattenimento in servizio del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, potranno essere destinate all'attivazione della misura in parola nei confronti del personale inquadrato nell'Area degli Istruttori;
 - d) l'attivazione dell'istituto è ammessa al solo fine di svolgere attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti che non potrebbero essere diversamente erogate; ovvero, di assicurare esigenze funzionali non diversamente assolvibili, che presuppongono il possesso di competenze di elevata qualificazione e specializzazione;
 - e) la durata del trattenimento in servizio è determinata in misura congrua rispetto all'esigenza organizzativa o funzionale sottesa e, comunque, non può essere superiore ad un anno, salva eventuale proroga in presenza di condizioni eccezionali ed improcrastinabili;
 - f) la presentazione della proposta motivata di trattenimento in servizio del personale individuato spetta al Direttore del Dipartimento ovvero al Responsabile della Struttura apicale equiparata di relativa appartenenza;

- g) nell'ipotesi in cui le proposte di trattenimento in servizio presentate eccedano il limite di cui alla precedente lettera a), spetta al Coordinamento dei Dipartimenti, di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., stabilire, attraverso un'adeguata valutazione comparativa delle esigenze organizzative e funzionali sottese, quale sia il personale per il quale acquisire la disponibilità al trattenimento in servizio;
2. di dare mandato alla Sezione Personale di predisporre, nel rispetto delle linee di indirizzo innanzi formulate e di concerto con la Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale della Puglia, la disciplina di dettaglio per l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio al fine di definire i requisiti di merito necessari per accedere all'istituto e la procedura per l'individuazione del personale da trattenere;
 3. di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla modifica del *Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale* allegato al P.I.A.O., adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1700 del 10 novembre 2025;
 4. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture della Giunta Regionale e al Consiglio Regionale della Puglia;
 5. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali rappresentative dell'Area Dirigenza e del comparto Funzioni Locali, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché al Comitato Unico di Garanzia;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

ELENA
PIETANZA
15.04.2026
10:10:20
GMT+02:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Coordinamento Amministrazione del personale": Elena Pietanza

IL DIRIGENTE del Servizio "Amministrazione del personale": Pietro Lucca

Pietro Lucca
15.04.2026 10:19:38
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione "Personale": Elisabetta Rubino

Elisabetta Rubino
15.04.2026
10:55:52
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione "Organizzazione e formazione del personale": Benedetto Giovanni Pacifico

BENEDETTO GIOVANNI
PACIFICO
15.04.2026 14:02:07
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Personale e Organizzazione": ~~Ciro Giuseppe Imperio~~

Ciro
Giuseppe
Imperio
21.04.2026
13:20:12
GMT+02:00

L'Assessore al Bilancio e Personale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Prof. Sebastiano G. Lucca

Sebastiano Giuseppe
24.04.2026
12:45:35
UTC

